

## **TI\_GERICHTE 11.1999.5 vom 25. Oktober 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-10-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1999.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.5)

FR: TI\_GERICHTE 11.1999.5 du 25 octobre 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1999.5 del 25 ottobre 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

.

#### **E. 3**

L'appellante non contesta più la legittimazione dell'attore, ma afferma che i requisiti dell'art. 674 cpv. 3 CC sarebbero già dovuti sussistere al momento in cui il precedente proprietario aveva costruito l'opera, ciò che fa difetto nel caso concreto. Egli sottolinea inoltre che i manufatti litigiosi non sono opere sporgenti nel senso dell'art. 674 cpv. 3 CC, rilevando che il muro di sostegno si trova integralmente sulla sua particella n. \_\_\_\_\_ e che il viale di accesso, ottenuto con il semplice livellamento del terreno da parte di una ditta di giardinaggio e con la posa di beole, non è una costruzione secondo l'art. 674 CC né forma parte integrante dell'opera dalla quale dovrebbe sporgere, il viale terminando a circa 4 m dalla casa di abitazione dell'attore.

#### **E. 4**

La questione è di sapere, in sintesi, se nella fattispecie il muro di sostegno e il viale di accesso siano "costruzioni e altre opere" giusta l'art. 674 cpv. 3 CC. Ora, un'opera "sporge" quando non tutta l'opera, ma soltanto parti di essa sconfinano sul fondo vicino, invadendone la proprietà ( Liver in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 178 § 28). La norma si riferisce a costruzioni (nel senso dell'art. 667 cpv. 1 CC) di qualsiasi forma, ma anche a manufatti durevolmente ancorati al terreno, escluse mere trasformazioni del terreno, come per esempio le strade ( Steinauer , Les droits réels, vol. II, 2 a edizione, n. 1641 con riferimenti; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 674 CC; Burgisser , Das Überbaurecht des ZGB und des BGB, Zurigo 1978, pag. 77 segg. con esempi). Sono opere, tra l'altro, i tratti di strada formati da ponti, viadotti ecc. (DTF 98 II 191; ZBGR 1983 pag. 91; Tuor/Schnyder/Schmid , Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11 a edizione, pag. 696 let. b ). Resta il fatto che, comunque sia, l'opera "sporgente" dell'art. 674 cpv. 3 CC deve essere collegata al suolo in modo saldo e durevole ( Rey in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Basilea 1998, n. 10 e 11 ad art. 667 e n. 5 ad art. 674).

#### **E. 5**

In concreto il promotore delle opere ha fatto eseguire a suo tempo da una ditta di giardinaggio il livellamento del terreno, la ricostruzione di un muro a secco e la formazione di un viale di accesso con lastre di beola (deposizione \_\_\_\_\_, verbale di del 20 settembre 1996, pag. 3). Agli atti non figurano fotografie delle opere né fatture che

attestino le modalità di esecuzione né tanto meno una planimetria con l'indicazione precisa della superficie occupata. Tra i documenti si trova solo uno schizzo (tracciato verosimilmente dell'appellante) che indica in arancione il viale di accesso sconfinante sulla particella n. \_\_\_\_\_ e con asterischi le opere litigiose (doc. A, doc. F: un asterisco designa il muro di confine, due asterischi designano il cancello, tre il terreno livellato). Il muro di sostegno, come ammette lo stesso attore, sorge completamente sul fondo dell'appellante (lettera del 12 settembre 1994, doc. C, pag. 2). Dal sopralluogo è risultato per contro che gli estremi dell'accesso lastricato in beole si trovano su terreno proprietà dell'attore, a circa 4 m dall'abitazione, mentre il resto del viale occupa il terreno dell'appellante per una larghezza di circa 4.5 m e una lunghezza di 16 m (verbale del 20 settembre 1996, pag. 5).

#### **E. 6**

Il Pretore ha ritenuto che il muro forma un tutt'uno con il viale di accesso (sentenza, pag. 4 in fondo). Nulla consente tuttavia di giungere a simile conclusione. Per quanto risulta dall'istruttoria, il muro di sostegno – a parte la sua funzione – non costituisce né dal profilo tecnico né da quello strutturale un'unità con il viale di accesso (cfr. doc. A e C). Quanto al viale medesimo, esso è stato formato con il semplice livellamento del terreno e la posa di lastre di beola; in mancanza di qualsiasi prova sulle modalità di costruzione, non si può affermare che costituisca una costruzione o un'opera durevolmente ancorata al suolo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di equiparare a una costruzione, per esempio, il tornante di un passaggio pedonale puntellato su un muro di sostegno, ma non la sistemazione del passaggio ordinario (DTF 95 II 7 segg.). Tale giurisprudenza è stata invero criticata da Liver, il quale sostiene che una strada asfaltata va considerata come un'opera edile che forma, con i suoi ponti, piazzali di manovra, marciapiedi e muri di sostegno, un'unità tecnica e giuridica (ZBJV 110/1974 pag. 25). Se non che, nella fattispecie il viale di accesso non può essere assimilato a una strada asfaltata come quella cui si riferisce Liver, già per il fatto che la sua formazione si è limitata al livellamento del suolo e alla posa di beole, senza interventi edili che ancorino le lastre al suolo (cfr. ZBGR 1983 pag. 91).

#### **E. 7**

Il muro di sostegno del viale d'accesso configura senza dubbio un'opera nel senso della dottrina e della giurisprudenza, ma si trova interamente sul fondo dell'appellante. Poco importa che le estremità del viale si trovino su proprietà dell'attore: per definire il carattere sporgente di un'opera è decisiva infatti la sua dipendenza dalla parte da cui sporge, alla quale deve essere collegata strutturalmente o per lo meno in modo funzionale (BR/DC 1997 pag. 58 n. 148). Se l'opera si trova totalmente su fondo altrui ed è sprovvista di connessione strutturale o materiale con la costruzione principale, il solo collegamento per mezzo di una semplice installazione non è sufficiente per integrare una coerenza corporale, neppure ove si dia un'unità economica (Burgisser, op. cit., pag. 96; Meier-Hayoz, op. cit., n. 12 ad art. 674 CC). Ciò è il caso in concreto, poiché il viale lastricato di beole, come si è detto (consid. 6), è una mera trasformazione del suolo e non un'opera nell'accezione dell'art. 674 CC. Contrariamente a quanto afferma l'attore, il muro e il viale di accesso non possono quindi essere ritenuti un tutt'uno. Ci si potrebbe chiedere se il muro non configuri un caso di costruzione sul fondo altrui con materiali propri, ai sensi dell'art. 671 CC, ma tale quesito può rimanere aperto, poiché – come che sia – il tema non è stato sottoposto a giudizio. Manca quindi nella fattispecie il requisito essenziale per un'azione fondata sull'art. 674 cpv. 3 CC, ossia l'esistenza di un'opera sporgente. Ne segue che l'appello, provvisto di buon

diritto, deve essere accolto e la petizione respinta.

## E. 8

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato l'esito del gravame, deve essere riformato anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che vanno poste a carico dell'attore. Invero l'appellante rivendica un'indennità di fr. 6'000.– per ripetibili di prima sede calcolata su un valore litigioso di fr. 28'800.–, ma la pretesa è fondata solo in parte. L'attore ha offerto con la petizione fr. 400.– al m<sup>2</sup> per la superficie occupata dal viale di accesso (petizione, pag. 7), indicando che il valore di causa era almeno di fr. 10'000.–. In esito al sopralluogo il Pretore ha constatato che il viale di accesso invadeva il terreno dell'appellante su un'area lunga 16 m e larga 4.5, per un totale di circa 72 m<sup>2</sup> (verbale del 20 settembre 1996). L'attore ha offerto con le conclusioni un importo di fr. 400.– per una superficie di circa 35 m<sup>2</sup>. Il convenuto, dal canto suo, ha chiesto con le conclusioni un'indennità per ripetibili di fr. 6'000.– sulla base di un valore di causa di fr. 22'000.–, valutando l'area litigiosa in 56 m<sup>2</sup>. Prendendo come base di calcolo la sentenza del Pretore, che accerta una superficie di 72 m<sup>2</sup>, le ripetibili vanno calcolate su un valore litigioso di fr. 28'800.–. Ora, nella determinazione delle ripetibili il giudice si ispira alla tariffa dell'ordine degli avvocati (art. 150 CPC), la quale per un valore di fr. 28'800.– prevede all'art. 9 cpv. 1 un tasso che varia tra l'8 e il 15% del valore medesimo. Nel caso in esame la causa era relativamente semplice e non ha richiesto, per quanto risulta dagli atti, un impegno superiore alla norma da parte di un patrocinatore diligente. Il relativo onorario può essere calcolato pertanto in fr. 2'880.– sulla base di un'aliquota medio-inferiore del 10%, cui vanno aggiunte presumibili spese per un totale di fr. 3'000.–. L'indennità di fr. 6'000.– rivendicata dall'appellante (senza alcuna motivazione) appare manifestamente esagerata ed eccede addirittura il massimo consentito. Per quel che concerne la procedura di appello, l'art. 17 cpv. 1 TOA prevede in caso di rimedio di diritto un onorario calcolato dal 20 al 70% dell'onorario normale. Tenuto conto delle circostanze, un'aliquota del 40% appare adeguata al caso concreto, sicché le ripetibili di appello possono essere stabilite, con le spese, in fr. 1'300.–. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto un'indennità di 3'000.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 50.– fr. 650.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr. 1'300.– per ripetibili. III. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario